Conto corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Sabato, 14 ottobre 1933 - Anno XI** **Numero 240**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 settembre 1933, n. 1283.

Provvedimenti concernenti l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il regolamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (già Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro) approvato con decreti del Ministro per l'economia nazionale 26 marzo 1927 e 22 maggio 1929;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire al presidente dell'Istituto nazionale fascista predetto i poteri per la revisione dei rapporti giuridici ed economici dell'Istituto verso il personale e per la eventuale selezione di esso, nonchè di dettare norme per il personale dei Sindacati di mutua assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e del loro Consorzio in seguito alla liquidazione di detti Enti disposta col precitato Regio decreto-legge;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 marzo 1934 il presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha facoltà, nei riguardi del personale dipendente dall'Istituto medesimo:

1° di dispensare dal servizio il personale di ogni categoria e grado ritenuto per qualsiasi motivo non adatto alle esigenze del riordinamento degli uffici e dei servizi;

2° di attribuire agli impiegati un grado immediatamente inferiore a quello che essi abbiano alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, quando non siano ritenuti idonei alle mansioni del grado attuale.

In tal caso all'impiegato sarà attribuito lo stipendio del grado inferiore nell'importo cui avrebbe avuto diritto se non avesse conseguito la promozione al grado superiore. È però salva all'impiegato la facoltà di chiedere la dispensa dal servizio col trattamento preveduto dall'articolo seguente.

I provvedimenti di cui ai numeri 1 e 2 sono adottati dal presidente senza obbligo di preventiva contestazione dei motivi specifici dei provvedimenti stessi e di osservanza delle disposizioni regolamentari in vigore.

Art. 2.

Al personale dispensato dal servizio in applicazione del precedente articolo sarà corrisposto, in sostituzione del trattamento previsto in leggi o regolamenti:

1° l'importo del conto individuale del fondo di previdenza al netto dei debiti di qualsiasi specie verso l'Istituto;

2° un'indennità di licenziamento determinata come appresso:

a) per le retribuzioni fino a L. 1000 mensili, importo di tante mensilità per quanti sono gli anni di servizio;

b) per le retribuzioni da L. 1000 a L. 2000 mensili, l'indennità come sopra ridotta del 30 per cento per la parte eccedente le L. 1000;

c) per le retribuzioni da L. 2000 a L. 3000 mensili, l'indennità come sopra ridotta del 40 per cento per la parte eccedente le L. 2000;

d) per le retribuzioni oltre le L. 3000 mensili, l'indennità come sopra ridotta del 50 per cento per la parte eccedente le L. 3000.

Per il personale assunto con contratto a tempo determinato il provvedimento di dispensa è risolutivo del contratto stesso. Tale personale non ha altro diritto se non quello di ottenere il trattamento preveduto nelle precedenti disposizioni.

Il trattamento di cui nel presente articolo non si applica al personale straordinario o avventizio, per il quale restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 3.

Contro i provvedimenti adottati in base all'articolo 1, gli interessati possono ricorrere soltanto in via straordinaria al Re o al Consiglio di Stato limitatamente ai casi di incompetenza o di violazione di legge.

Art. 4.

Entro il 15 novembre 1933 il presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvederà alla formazione del nuovo regolamento del personale, determinando lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di previdenza del personale stesso.

Il regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni e sostituisce a tutti gli effetti quello vigente anche nei riguardi del personale in servizio alla data di attuazione del presente decreto. Dalla stessa data non potrà farsi luogo a liquidazioni sulla base del regolamento vigente.

Art. 5.

Gli impiegati licenziati dai Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro e dal Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni, salvo speciali ragioni di servizio e purchè possiedano i necessari requisiti tecnici, sono preferiti agli estranei per un biennio dalla data di licenziamento, nel caso di assunzione di personale alle dipendenze dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Nelle assunzioni potrà essere derogato alle norme del regolamento dell'Istituto soltanto per quanto riguarda i limiti di età ed il grado.

Le somme dovute dai Sindacati e dal Consorzio per trattamento di previdenza e per indennità di licenziamento agli impiegati che siano, immediatamente dopo il loro licenziamento, assunti dall'Istituto, saranno dagli Enti predetti versate all'Istituto medesimo il quale le accrediterà agli interessati sul fondo individuale di previdenza, restando esonerato da ogni responsabilità circa la misura delle liquidazioni.

Art. 6.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, potranno essere date le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 338, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1933, n. 1284.

Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del Regio esercito;

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di completare le norme relative all'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria e della riserva;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 127 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono essere promossi ad anzianità od a scelta, con le stesse norme in vigore per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono in servizio, per almeno un anno, sia come ufficiale in servizio permanente sia come ufficiali delle categorie in congedo, purchè questi ultimi abbiano partecipato, con qualsiasi grado, alla guerra 1915-1918.

« Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni ».

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. 1285.

Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la opportunità di esperimentare presso tutti i corpi, istituti e stabilimenti militari aventi amministrazione propria e residenti nel territorio della circoscrizione del Corpo d'armata di Firenze, la possibilità di sopprimere la carica di capo ufficio amministrazione onde ottenere, con minore impiego di personale, una maggiore rapidità di decisione e maggior semplicità nel funzionamento amministrativo contabile delle aziende-corpo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° novembre 1933 al 30 giugno 1934 ed a titolo di esperimento, nei corpi, istituti e stabilimenti militari aventi sede nella circoscrizione territoriale del Corpo d'armata di Firenze è soppressa la carica di capo ufficio amministrazione.

Gli uffici di amministrazione degli enti suddetti sono posti per il periodo stesso alle dipendenze dell'ufficiale che esercita la carica di gestore e che cumulerà anche le funzioni del soppresso capo ufficio di amministrazione, rimanendo esonerato da ogni altra funzione ordinaria inerente al grado ed alla specialità, per tutto il tempo in cui eserciterà la carica di gestore.

Art. 2.

Nei corpi, istituti e stabilimenti militari di cui all'art. 1, e per tutta la durata dell'esperimento, la carica di gestore, ove non sia diversamente disposto dal Ministero della guerra, sarà assunta da un ufficiale superiore nominato dal comandante del Corpo d'armata, su proposta del comandante del corpo, il quale avrà facoltà di designarlo fra gli ufficiali superiori posti alle sue dipendenze presenti alla sede, esclusione fatta dell'ufficiale superiore che immediatamente lo segue in grado ed anzianità.

Art. 3.

Il Ministro proponente è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni che siano necessarie ai fini dell'esperimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1933.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta in suo favore dal comune di Fontechiari (Frosinone).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, con il quale venne costituita l'Opera nazionale Dopolavoro, ed i Regi decreti 11 novembre 1926, n. 1936, e 7 aprile 1927, numero 516, con i quali vennero emanate le norme modificatrici delle precedenti circa gli scopi, il patrimonio e gli organi dell'Opera;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2392, con il quale venne approvato lo statuto dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663, che attribuisce al Ministero delle corporazioni alcuni servizi già di competenza del Ministero dell'economia nazionale;

Visto l'atto pubblico stipulato in Fontechiari, in provincia di Frosinone, il 12 giugno 1932, dal segretario titolare di quel Comune, cav. Enrico Casatelli, al n. 12 di repertorio, con il quale il notaio cav. Bedetto Panetta fu Vincenzo, nella sua qualità di podestà dell'accennato Comune, a ciò autorizzato dalla competente Giunta provinciale amministrativa in data 27 gennaio 1932, ha donato all'Opera nazionale Dopolavoro, con deliberazione del 16 ottobre 1931, un appezzamento di terreno edificatorio denominato « Babbio » della superficie di mq. 127, iscritto nel catasto geometrico alla partita 309, fog. 11, n. 128, e sito all'ingresso del centro abitato di Fontechiari, da un lato confinante con la strada S. Maria, del Comune stesso, e dall'altro con un secondo appezzamento di terreno, già di proprietà del sig. Enrico Agostini e precedentemente da questi donato all'Opera nazionale Dopolavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Opera nazionale Dopolavoro è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, disposta in suo favore dal comune di Fontechiari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1933 - *Anno XI*
Registro n. 2 Min. corporazioni, foglio n. 218.

(5969)

REGIO DECRETO 18 agosto 1933
Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di San Giovanni Lupatoto (Verona) e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, numero 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale di prestiti di San Giovanni Lupatoto (Verona), Società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione e l'avv. Luigi Grancelli è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - *Anno XI*
Registro n. 18 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 370.

(5970)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1933.
Scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Pontecorvo e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta formulata dal prefetto di Frosinone per lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Pontecorvo, nell'intento di facilitare le ri-

forma necessarie nei riguardi dell'Opera pia medesima e degli altri istituti da essa amministrati e di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Pontecorvo è sciolta.

La temporanea gestione dell'istituzione e degli altri enti dalla stessa amministrati è affidata al signor Roberto Spaagana, podestà del Comune, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi delle istituzioni predette per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale e per ridurre le spese di gestione.

Il prefetto di Frosinone è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 agosto 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5874)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1933.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti da lire cinquanta di nuova creazione, secondo nuovo tipo, della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1272, recante provvedimenti per la unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduto il R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, convertito in legge 18 giugno 1931, n. 858, recante proroga della facoltà di emissione dei biglietti di banca;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1915 che stabilisce i distintivi che dovranno avere i biglietti di nuovo tipo da L. 50;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1926 che stabilisce il nuovo contrassegno governativo per i biglietti da L. 50, 100, 500 e 1000 della Banca d'Italia;

Visto che nelle adunanze in data 29 e 30 settembre 1933 il Consiglio superiore della Banca d'Italia ha approvato la creazione di un secondo nuovo tipo di biglietti da L. 50;

Determina:

Articolo unico.

Il biglietto da L. 50, secondo nuovo tipo, della Banca d'Italia avrà i distintivi e le caratteristiche di cui appresso:

Il biglietto misura in lunghezza mm. 128 ed in altezza mm. 74.

Il biglietto stesso è impresso in cromo-tipografia a quattro colori nel recto e in calcografia e tipografia in tre colori nel verso, su carta bianca filigranata in pasta che porta sulla sinistra la filigrana riproducente il profilo di Giulio Cesare e sui margini verticali la scritta « Lire 50 ».

Il disegno del recto, di forma rettangolare, è di stile rinascimento e comprende: un medaglione circolare che incornicia la filigrana anzidetta; una grande cornice esterna che delimita il biglietto, raccordata agli angoli da conchiglie; il contrassegno di Stato, la comminatoria, la dicitura, le firme; la serie ed il numero progressivo.

Il medaglione filigranato a sinistra è circoscritto da una corona di frutti a colori, legati tra loro da un nastro violaceo.

Al disotto di questo medaglione è collocata una targhetta rettangolare con cartocci a chiaro-scuro, decorata con filetti giallo dorati, racchiudente la comminatoria: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

La cornice rettangolare esterna è composta da fiorami stilizzati e da greche a colori, su cui si ripetono le parole « Lire cinquanta » stampate in giallo e nero; negli angoli sulle conchiglie risalta il numero « 50 ».

Nel lato verticale destro, in simmetria col medaglione filigranato, è collocato il contrassegno di Stato, recto, e sul margine è impressa in vermiglione l'indicazione « Decreto Ministeriale 30 luglio 1896 ».

Il fondo centrale a disegni geometrici, racchiudenti il numero « 50 », è nei colori giallo e rosso; in basso è disegnato, in grande, il numero « 50 » ad imitazione di filigrana.

Sopra questo fondo, in carattere romano, su tre linee nei colori giallo e nero, è la dicitura: « Banca d'Italia - Lire Cinquanta - Pagabili a vista al portatore ». Seguono al di sotto le firme del governatore della Banca e del cassiere.

Le indicazioni della serie e del numero progressivo del biglietto sono stampate in nero negli angoli del fondo centrale e, secondo il consueto, opposte fra loro, trovandosi in alto prima la serie e poi il numero e, viceversa, in basso prima il numero e poi la serie.

Sul margine verticale a sinistra leggonsi le date dei decreti Ministeriali che autorizzano rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Sul margine inferiore è stampato in nero « Officina della Banca d'Italia - Roma ».

Il verso del biglietto, come il recto, è di forma rettangolare.

Il medaglione in filigrana è racchiuso da una cornice circolare a chiaro scuro intagliata da ovoli. Questo medaglione è sormontato da una targa recante la scritta « Lire 50 » sostenuta da due grandi Fasci Littori.

In basso è collocata una targa romana con entro incisa la scritta « 50 Lire » in lapidario romano.

Nel centro del lato verticale a sinistra è il verso del contrassegno di Stato e sul margine dello stesso lato è stampata l'indicazione in vermiglione: « Decreto Ministeriale 19 maggio 1926 ».

La cornice esterna, chiaroscurata in bruno su fondo giallo e contornata da una greca, è formata da un festone di fiori e frutti collegati fra loro da nastri.

Nella parte centrale, il fondo è ad intrecci geometrici formati dalla sigla « B I », dal numero « 50 » e dalla parola « Lire », stampati in giallo. Su questo fondo risalta la lupa capitolina in colore verde bronzo.

Sul margine verticale a destra è impressa, in vermiglione, l'indicazione: « Art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5984)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1933.
Autorizzazione ad una prima fabbricazione di biglietti da lire cinquanta, secondo nuovo tipo, della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 34821 del 10 ottobre 1933-XI che stabilisce i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di nuova creazione da L. 50 — secondo nuovo tipo — della Banca d'Italia;

Visto che nelle adunanze in data 29 e 30 settembre 1933 il Consiglio superiore della Banca d'Italia ha deliberato la fabbricazione di una prima partita di biglietti del taglio da L. 50 — secondo nuovo tipo — nella quantità di n. 8 milioni, per l'importo di L. 400.000.000;

Visto il foglio n. 72454 del 5 ottobre 1933-XI dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di numero otto milioni (8.000.000) di biglietti da lire cinquanta (L. 50), di secondo nuovo tipo, della Banca d'Italia, per un valore complessivo di lire quattrocento milioni (L. 400.000.000), divisi in ottocento (800) serie, di numero diecimila (10.000) biglietti ciascuna, numerati progressivamente da uno a diecimila, distinguendosi le serie con le lettere ed i numeri seguenti:

da A 1 a V 1 (serie 20)	da A 21 a V 21 (serie 20)
da A 2 a V 2 (serie 20)	da A 22 a V 22 (serie 20)
da A 3 a V 3 (serie 20)	da A 23 a V 23 (serie 20)
da A 4 a V 4 (serie 20)	da A 24 a V 24 (serie 20)
da A 5 a V 5 (serie 20)	da A 25 a V 25 (serie 20)
da A 6 a V 6 (serie 20)	da A 26 a V 26 (serie 20)
da A 7 a V 7 (serie 20)	da A 27 a V 27 (serie 20)
da A 8 a V 8 (serie 20)	da A 28 a V 28 (serie 20)
da A 9 a V 9 (serie 20)	da A 29 a V 29 (serie 20)
da A 10 a V 10 (serie 20)	da A 30 a V 30 (serie 20)
da A 11 a V 11 (serie 20)	da A 31 a V 31 (serie 20)
da A 12 a V 12 (serie 20)	da A 32 a V 32 (serie 20)
da A 13 a V 13 (serie 20)	da A 33 a V 33 (serie 20)
da A 14 a V 14 (serie 20)	da A 34 a V 34 (serie 20)
da A 15 a V 15 (serie 20)	da A 35 a V 35 (serie 20)
da A 16 a V 16 (serie 20)	da A 36 a V 36 (serie 20)
da A 17 a V 17 (serie 20)	da A 37 a V 37 (serie 20)
da A 18 a V 18 (serie 20)	da A 38 a V 38 (serie 20)
da A 19 a V 19 (serie 20)	da A 39 a V 39 (serie 20)
da A 20 a V 20 (serie 20)	da A 40 a V 40 (serie 20)

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche fissati dal decreto Ministeriale numero 34821 del 10 ottobre 1933-XI e saranno firmati: « il Governatore » V. Azzolini, « il Cassiere » G. Cima.

Agli stessi biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 19 maggio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 dello stesso mese n. 119.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: Jung.

(5985)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 451 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Lucia Ballacich, nato a Gimino il 10 luglio 1858 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Valentich fu Matteo e della fu Antonia Blascovich, nata a Gimino il 1° luglio 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: Leone.

(3884)

N. 453 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Faraguna, nato a Gimino il 23 dicembre 1889 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Lanza di Antonio e di Francesca Bergliaffa, nata a Gimino il 31 luglio 1898, ed alla figlia Giuseppina, nata a Gimino il 28 novembre 1925 ed al fratello Giovanni, nato a Gimino il 20 giugno 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3885)

N. 467 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Bortola Suffich, nato a Gimino l'8 giugno 1868 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Eufemia Iellenich fu Giacomo e fu Fosca Orbanich, nata a Gimino, il 28 aprile 1887, ed ai figli nati a Gimino: Romano, il 20 dicembre 1911; Erminio, il 27 novembre 1914; Regina, il 28 gennaio 1918; Giuseppina, il 26 marzo 1920; Rosa, il 21 maggio 1922; Narciso, il 15 settembre 1924; Milena, il 2 giugno 1927, nonchè ai figli della prima defunta moglie, Maria Iellenich, nati a Gimino: Giuseppe, il 20 marzo 1899; Rodolfo, il 27 marzo 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3886)

N. 459 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Giovanni, figlio del fu Marino e della fu Santa Debeliuch, nato a Gimino il 2 febbraio 1853 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giuseppe della defunta moglie Marianna Crisanas, nato a Gimino il 4 marzo 1876, alla nuora Maria Maretich fu Martino, e fu Fosca Saina, moglie di Giuseppe Madrussan, nata a Pisino il 20 ottobre 1880, ed ai nipoti, figli di Giuseppe Madrussan e di Maria Maretich, nati a Gimino: Eufemia, il 16 settembre 1910; Matteo, il 29 dicembre 1914; Rosa, il 20 aprile 1920; Giuseppina, il 13 novembre 1922; Anna, il 13 marzo 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3887)

N. 508 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Mattica Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Cicada, nato a Gimino il 7 settembre 1869 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Bertetich fu Giacomo e fu Maria Ierenich, nata a Gallignana il 2 aprile 1874; ed ai figli nati a Gimino: Antonio, il 18 settembre 1902; Giuseppe, il 15 gennaio 1910; Francesco, il 16 luglio 1913; Antonia, il 13 marzo 1915; Maria, il 22 marzo 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3888)

N. 505 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Mattica » e « Pucich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Mattica Rosa vedova di Antonio, figlia del fu Domenico Pucich e della fu Marianna Crisanaz, nata a Gimino il 27 maggio 1878 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio » e « Pucci » (Matticchio vedova Rosa nata Pucci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Matticchio » anche ai figli nati a Gimino: Rosa, il 4 aprile 1908; Antonio, il 26 agosto 1912; Maria, il 5 febbraio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3889)

N. 1178 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Maurovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Maurovich don Attilio, figlio di Pietro e di Sambucco Luigia, nato a Gimino il 16 giugno 1895, Amministrazione parrocchiale di Gallignana (Pisino) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Estella, nata a Gimino il 30 giugno 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3890)

N. 361 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Majcan » (Maican) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Majcan (Maican) Antonio, figlio del fu Antonio e di Giovanna Sirotich, nato a Vetta (Pinguente) il 16 aprile 1887 e abitante a Pola, via Sissano, 41, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Maisani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Erminia Zufich di Vincenzo e di Carolina Giraldi, nata a Gimino il 3 aprile 1884, ed ai figli nati a Pola: Amalia, il 24 luglio 1910; Giovanni, il 24 gennaio 1914; Gustavo, il 30 gennaio 1916; Bruno, il 30 gennaio 1920; Gina, il 27 maggio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3891)

N. 620 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Giuseppe, figlio del fu Antonio e di Antonia Camalich, nato a Neresine il 16 maggio 1891, e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1933 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3892)

N. 608 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Caterino, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Lechich, nato a Neresine il 13 febbraio 1890 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicolina Socolich fu Giovanni di Felicita Olovich, nata a Neresine il 27 agosto 1895, ed ai figli nati a Neresine: Tecla, il 29 luglio 1920; Maurizio, il 22 settembre 1921; Clara, il 17 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3893)

N. 611 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Emilio, figlio di Nicolò e di Francesca Cuesich, nato a S. Giacomo (Neresine) l'11 marzo 1903 e abitante a S. Giacomo (Neresine), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Anelich di Gaspare e fu Maria Sattalich, nata a S. Giacomo il 21 gennaio 1905, ed al figlio Silvio, nato a S. Giacomo il 5 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3894)

N. 622 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Nicolò, figlio di Matteo e della fu Maria Cuesich, nato a S. Giacomo (Neresine) il 23 gennaio 1878 e abitante a S. Giacomo (Neresine), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicolina Buich di Giovanni e fu Annunziata Sattalich, nata a S. Giacomo il 6 settembre 1883, ed alle figlie nate a S. Giacomo: Vittoria, il 6 giugno 1908; Iolanda, il 14 ottobre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3895)

N. 621 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Giuditta Canaletich, nato a Neresine il 12 aprile 1898 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3896)

N. 606 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Benedetto, figlio del fu Domenico e della fu Caterina Camalich, nato a Neresine il 14 settembre 1867 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Caterina Francin di Giovanni e fu Domenica Bonich, nata a Neresine il 9 marzo 1879, ed alle figlie della defunta prima moglie, Carmela Canaletich, nate a Neresine: Carmela, il 4 settembre 1899; Giovanna, il 23 novembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3897)

N. 605 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Antonio, figlio di Matteo e di Caterina Stanich, nato a S. Giacomo (Neresine) il 2 dicembre 1882 e abitante a S. Giacomo (Neresine), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Maria Anelich di Gasparo e fu Maria Sattalich, nata a S. Giacomo il 20 marzo 1894, ed alle figlie nate a S. Giacomo: Anna, il 21 marzo 1922; Nella, il 17 agosto 1928; ed ai figli della prima defunta moglie Maria Hroncich, nati a S. Giacomo: Antonio, il 23 ottobre 1907; Maria, il 13 settembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3898)

N. 610 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Domenico, figlio del fu Giovanni e della fu Domenica Zorovich, nato a Neresine il 28 gennaio 1880 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Gercovich fu Giovanni e fu Maria Zuclich, nata a Neresine l'8 luglio 1877; ed ai figli, nati a Neresine: Emilia, il 19 ottobre 1904; Domenico, il 22 marzo 1906; Antonio, il 18 agosto 1907; Quirino, il 6 giugno 1909; Antonia, il 24 ottobre 1910; Giovanni, l'11 maggio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3899)

N. 609 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Domenico, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Canaletich, nato a Neresine il 12 aprile 1876, e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Domenica Sigovich, nate a Neresine: Cristina, il 30 aprile 1906; Antonia, il 9 settembre 1907; Miria, il 23 giugno 1914; Avelina, il 4 dicembre 1915; Elvira, il 25 settembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3900)

N. 612 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Gaspare, figlio di Giovanni e della fu Gaspara Carlich, nato a S. Giacomo (Neresine) il 18 gennaio 1878 e abitante a S. Giacomo (Neresine), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Buich fu Giovanni e fu Annunziata Sattalich, nata a San Giacomo il 17 marzo 1882, ed ai figli nati a S. Giacomo: Letizia, il 30 settembre 1907; Giovanni, il 23 ottobre 1908; Dolores, il 16 settembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3901)

N. 613 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Maria Lechich, nato a Neresine il 13 novembre 1881 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3902)

N. 561 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Momich Antonio fu Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Momich Antonio fu Giovanni e di Giovanna Rossa, nato a Villanova di Parenzo il 7 gennaio 1901 e residente a Pisino, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana di Momich in « Morelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Negri di Marco e di Lucia Dusman, nata in Albona il 24 agosto 1907, e ai

figli, nati in Albona: Laura, il 6 settembre 1925; Benito, il 10 novembre 1926; Licia, il 23 aprile 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3903)

N. 618 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Maria Dedominicis, nato a Neresine il 22 novembre 1879 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bracco fu Domenico e fu Nicolina Zorovich, nata a Neresine il 6 settembre 1881, ed ai figli, nati a Neresine: Romilda, il 7 febbraio 1908; Giuseppe, il 25 ottobre 1909; Paolina, il 25 maggio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3904)

N. 614 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Antonia Camalich, nato a Neresine il 23 giugno 1884 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3905)

N. 615 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Domenica Marinzulich, nato a S. Giacomo (Neresine) il 1° novembre 1868 e abitante a S. Giacomo (Neresine), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Massalin fu Giuseppe e fu Maria Zuclich, nata a S. Giacomo il 31 luglio 1871, ed ai figli, nati a S. Giacomo: Celestina, il 19 agosto 1905; Giovanni, il 27 ottobre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3906)

N. 617 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Nicolò, figlio del fu Giovanni e della fu Domenica Marinzulich, nato a S. Giacomo (Neresine) il 27 ottobre 1872 e abitante a S. Giacomo (Neresine) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Cnesich fu Nicolò e fu Maria Hroncich, nata a S. Giacomo (Neresine) il 16 gennaio 1874, ed alla figlia Maria, nata a S. Giacomo il 2 aprile 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3907)

N. 619 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Maria Lechich, nato a Neresine il 20 febbraio 1888 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Silveria Lechich di Francesco e fu Mattea Canaletich, nata a Neresine il 9 gennaio 1890, ed ai figli nati a Neresine: Giuseppe, il 26 luglio 1921; Ciriaco, il 26 luglio 1921 (gemelli); Maria, il 31 luglio 1925; Vittomiro, il 31 luglio 1925 (gemelli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3908)

N. 603 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Antonio, figlio di Antonio e di Caterina Zorovich, nato a Neresine il 18 agosto 1896 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Marinzulich fu Giuseppe e di Giuditta Canaletich, nata a Neresine il 12 marzo 1907, ed al figlio Nevio, nato a Neresine il 16 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3909)

N. 692 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinzulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinzulich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Domenica Zorovich, nato a Neresine il 29 ottobre 1881 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marinzoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Gercivich fu Giovanni e fu Domenica Rucconich, nata a Neresine il 1° marzo 1884, ed alla figlia Maria, nata a Neresine il 10 febbraio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3910)

N. 600 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Matcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Matcovich Maria, figlia del fu Marco e della fu Filomena Bracco, nata a Neresine il 14 novembre 1893 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Benedetto, nato a Neresine il 21 marzo 1901, ed alle sorelle, nate a Neresine: Filomena, il 19 marzo 1903; Assunta, il 9 maggio 1907; Giacomina, il 4 settembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3911)

N. 597 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Matcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matcovich Giovanni, figlio del fu Marco e della fu Filomena Bracco, nato a Neresine il 16 luglio 1891 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Isabella Massalin di Giovanni e di Giacoma Cuesich, nata a S. Giacomo (Neresine) il 29 settembre 1895, ed alla figlia Elvira, nata a S. Giacomo (Neresine) il 4 novembre 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3912)

N. 595 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Matcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matcovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Antonia Anelich, nato a Neresine il 2 febbraio 1881 e abitante a Neresine è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Nicolina Buccaran di Antonio e di Nicolina Soccolin, nata a Neresine l'8 aprile 1887, ed al figlio Donato, nato a Neresine il 7 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3913)

N. 594 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Matcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig Matcovich Gasparo, figlio del fu Giovanni e di Antonia Anelich, nato a Neresine il 28 luglio 1887 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3914)

N. 596 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Matcovich » e « Soccolich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Matcovich Giacomina ved. di Geremia, figlia del fu Francesco Soccolich e di Giacomina Sucich, nata a Neresine il 19 aprile 1884 e abitante a Neresine, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matteoni » e « Soccoli » (Matteoni ved. Giacomina, nata Soccoli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Matteoni » anche alla figlia Maria, nata a Neresine il 4 settembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3915)

N. 523 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattica Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Mattea Suffich, nato a Gimino il 2 giugno 1874 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Mattica di Michele e fu Marianna Zaccaria, nata a Gimino, il 9 settembre 1872, ed ai figli nati a Gimino: Eufemia, il 29 agosto 1908; Giovanni, il 14 novembre 1904, alla nuora Antonia Sagrich di Francesco e fu Maria Omet, moglie di Giovanni Mattica, nata a Gimino il 29 novembre 1905, ed alle nipoti, figlie di Giovanni Mattica e di Antonia Sagrich, nate a Gimino: Maria, il 31 ottobre 1924; Anna, il 23 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3922)

N. 545 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Merclin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Merclin Martino figlio di Matteo e di Marianna Debeliuch, nato a Gimino il 27 ottobre 1876 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Merchini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Mattica del fu Francesco e di Lucia Crisanaz, nata a Gimino il 30 agosto 1884, ed ai figli nati a Gimino: Maria, il 24 febbraio 1908; Fosca, il 29 luglio 1909; Martino, il 1° novembre 1910; Emilia, il 17 maggio 1915; Giovanni, l'8 ottobre 1917; Rosa ed Eufemia, il 12 settembre 1925 (gemelle), al padre Matteo Merclin fu Martino e fu Fosca Postet, nato a Gimino il 12 gennaio 1847, ed alla madre Marianna Demeliuch fu Matteo e fu Santa Vidulin, nata a Gimino il 2 gennaio 1858.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3923)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche della Convenzione italo-ungherese per la navigazione aerea.

Addì 28 settembre 1933 si è proceduto in Budapest, tra il Regio Ministro in quella capitale e il Vice Ministro degli affari esteri di Ungheria, allo scambio delle ratifiche della Convenzione relativa alla navigazione aerea, con Protocollo annesso, atti firmati in Roma il 5 luglio 1932.

(5989)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Casale Tre Cupole Bucari » in provincia di Trapani.

Con decreto Ministeriale 2 ottobre 1933, n. 5929, è stato approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio di bonifica Casale Tre Cupole Bucari (Trapani) deliberato dall'assemblea degli interessati nelle adunanze del 9 marzo 1930 e del 22 maggio 1932.

(5976)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque Muti e Donna Pirruna » in provincia di Ragusa.

Con decreto Ministeriale 2 ottobre 1933, n. 5810, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque Muti e Donna Pirruna » (Ragusa) deliberato dall'assemblea degli interessati nelle adunanze del 7 aprile 1929, 19 gennaio 1930 e 9 aprile 1933.

(5977)

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione « Roggia Canturina » in provincia di Novara.

Con decreto Ministeriale 4 ottobre 1933, n. 3135, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con le modifiche contenute nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio d'irrigazione della Roggia Canturina, con sede in Ghemme, provincia di Novara, deliberato nell'adunanza del 25 maggio 1930

(5978)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Bardi in provincia di Parma.

Con R. decreto 6 luglio 1933, n. 4452, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario di Bardi, in provincia di Parma.

(5979)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 45.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: 19 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Tesei Maria fu Oreste nei Lentini — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1932-X.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 ottobre 1933 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(5967)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 213.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 ottobre 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	12.68
Inghilterra (Sterlina)	59 —
Francia (Franco)	74.525
Svizzera (Franco)	368.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.66
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.33
Cecoslovacchia (Corona)	56.65
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.65
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.93
Olanda (Fiorino)	7.695
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.06
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	90.125
Id 3,50 % (1902)	88.175
Id. 3 % lordo	63.275
Consolidato 5 %	94.15
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.425
Id. id. id. 1940	104.825
Id. id. id. 1941	104.875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.10

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.